

IMPOSTE DIRETTE

di CLARA POLLET, SIMONE DIMITRI

Il quadro RU nel modello Redditi 2024

Il quadro RU del modello Redditi 2024 risulta semplificato ma occorre comunque inserire i dati dei crediti di imposta che richiedono informazioni aggiuntive come gli investimenti 4.0 e ricerca, sviluppo e innovazione.

Il quadro RU della dichiarazione dei redditi 2024 è stato snellito, in applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 8.01.2024, n. 1. In tutti i modelli Redditi, a partire da quelli approvati nel 2024, non è più richiesta l'indicazione nella **sezione I del quadro RU di alcuni crediti non automatici**, ossia concessi da amministrazioni pubbliche diverse dall'Agenzia delle Entrate, che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto, e per i quali è prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione esterna ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997.

Con riferimento ai crediti non automatici, **continua a sussistere l'obbligo di indicare nella sezione I** gli importi relativi alle seguenti tipologie di agevolazioni: crediti d'imposta soggetti al limite di compensabilità previsto dall'art. 1, c. 53 L. 244/2007; crediti d'imposta qualificati aiuti di stato o aiuti *"de minimis"*, per i quali sia necessaria la compilazione della sezione *"Aiuti di Stato"* del quadro RS; crediti d'imposta per i quali è prevista la possibilità di chiederne il rimborso in dichiarazione; crediti d'imposta cedibili ai sensi dell'art. 43-ter D.P.R. 602/1973; crediti d'imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni; crediti d'imposta per i quali è attribuita all'Agenzia delle Entrate la funzione di controllo. I crediti d'imposta per i quali **è esclusa l'indicazione** nella sezione I sono riportati nella *"Tabella crediti esclusi sezione I"* delle istruzioni. Tra questi figurano il credito d'imposta per la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi di cui all'art. 1, c. 73, L. 145/2018 (codice tributo 7065) e quello per la costituzione di società benefit di cui all'art. 38-ter D.L. 34/2020 (codice tributo 6976).

Sono indicati nel quadro RU con informazioni aggiuntive, invece, i crediti per **ricerca, sviluppo e innovazione degli anni 2020-2023** e per **investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2023**.

Il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, ai sensi degli art. 1, cc. da 198 a 206 L. 160/2019, art. 1, cc. 185, 186 e 1064, lett. a) L. 178/2020; art. 1, c. 45 L. 234/2021; art. 1, c. 268 L. 197/2022, è identificato con il codice credito L1. Nella **sezione II del quadro RU**, righe RU100, RU101 e RU102, si riportano, distintamente per ciascuna fattispecie agevolabile di cui all'art. 1, cc. 200, 201 e 202 L. 160/2019, i costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione.

Il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati nel 2023, ai sensi degli art. 1, cc. da 1051 a 1063 L. 178/2020; art. 20, c. 1 D.L. 73/2021; art. 1, c. 44 L. 234/2021, è riportato con i **codici 2L (beni materiali 4.0) o 3L (beni immateriali 4.0)**. Nel rigo RU130 occorre indicare la specifica categoria di investimento effettuato.

Infine, nel **rigo RU140**, ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell'ambito del PNRR, si riportano le *"prenotazioni"* effettuate entro il 31.12.2023 di investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 che saranno conclusi entro il 30.06.2024 con una misura del credito di imposta pari al 20%.